


# Specifiche tecniche per il tematismo Vincolo Boschivo

## Inquadramento

Territorio della Provincia di Siena  
n. 134 fogli CTR a scala 1:10'000



## Interpretazione della legge e Note

### Bosco

L.R. 21 marzo 2000, n. 39

Art. 3

1. "Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del

*suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete."*

Nota: aree boscate della larghezza vicina a 20 m potrebbero in prima fase rimanere escluse dalla perimetrazione a causa delle ridotte dimensioni in scala 1:10.000 (2 mm). L'errore è da ritenersi irrilevante e può comunque essere risolto in fase di collaudo.



*L.R. 21 marzo 2000, n. 39*


*Art. 3*

*2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.*

Etruria Telematica S.r.l.

Anno 2003

Tutti i diritti®



Un bosco attraversato da elementi infrastrutturali risulta frammentato in due o più poligoni. Ciò consente di mantenere la congruenza con la CTR; quindi sia le specifiche regionali che il buonsenso indicano che deve rimanere fisicamente frammentato. Elementi, in primo luogo strade, vanno ad interrompere la continuità del medesimo bosco ed individuano 2 o più poligoni di cui uno o più di superficie inferiore ai 2000 m<sup>2</sup>. In questo caso, per evitare che queste aree con superficie inferiore ai 2000 m<sup>2</sup> vengano escluse dalla perimetrazione dei boschi, è necessario effettuare un controllo di dettaglio su di esse. Per bypassare il problema, dal punto di vista informativo e di analisi dell'estensione, verrà utilizzato il concetto di poligono multiparte.

Etruria Telematica S.r.l.

Anno 2003

Tutti i diritti®



*L.R. 21 marzo 2000, n. 39*

*Art. 3*

*3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.*

Riguardo gli incendi si possono avere informazioni direttamente dalla Carta di Uso del Suolo e dalla banca dati delle aree percorse da incendi aggiornata di anno in anno. Per il resto, ciò che rimarrà come dubbio dopo la fotointerpretazione, sarà risolto con l'ausilio del Corpo Forestale.

#### **Assimilati**

*L.R. 21 marzo 2000, n. 39*

*Art. 3*

*4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.*

Queste aree sono classificate come arbusteti nella Carta di Uso del Suolo e verranno opportunamente fotointerpretate e verificate con la supervisione del Corpo Forestale. Comunque, dalle prime verifiche effettuate, nelle aree così classificate, la copertura del suolo è risultata essere sempre inferiore al 40%.



### **Esclusioni**

*L.R. 21 marzo 2000, n. 39*

*Art. 3*

*5. Non sono considerati bosco:*

*a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;*

*b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;*


*c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.*

Potranno verificarsi alcune difficoltà per considerare il punto c), in quanto non abbiamo riferimenti per valutazioni temporali sui 15 anni. Dobbiamo considerare un lag temporale più stretto (con inizio nel periodo 1992-1994; quindi 10 anni circa).

Tutti i diritti®

***Nostre osservazioni***

Per quanto riguarda la vegetazione riparia, che spesso ha una larghezza inferiore ai 20 m, sarebbe nostra intenzione considerarla comunque nel vincolo, poiché considerata in altre normative.



Etruria Telematica S.r.l.

Anno 2003

Tutti i diritti®